

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

Rep. n. 31/A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/30/2011 del 1 NOV 2011 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **MARANGIO VINCENZO**,
tipologia di concessione: AREA A TERRA OCCUPATA CON IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n.2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- vista la domanda di sanatoria mod.S9 presentata al comune di Arona da:-----

MARANGIO Vincenzo, nato a Cellino San Marco (BR) il 20.06.1942 (c.f. MRN VCN 42H20 C448D), residente in Arona (NO) Corso Cavour 105, regi-

strata al protocollo generale in data 9.02.2005 con il numero 4702, intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale identificata al foglio 20, mappale 52 parte, per complessivi mq.68 circa;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-

- vista la L.R. n.2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese";-----

- visto il "Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese presenti sul territorio del Comune di Arona" adottato dal Comune di Arona con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 26.04.2006 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.9-3214 del 26.06.2006;-----

- vista la determinazione n.S20/39/2011 del 14.02.2011 con la quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, concluso l'iter istruttorio, ha espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore del Sig. Marangio Vincenzo;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela

della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n.6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n.2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

Sig. MARANGIO Vincenzo, nato a Cellino San Marco (BR) il 20.06.1942 (c.f. MRN VCN 42H20 C448D), residente in Arona (NO) Corso Cavour 105, di occupare l'area demaniale censita al N.C.T. del comune di Arona al Foglio 20, mappali 52 parte per complessivi mq. 68 circa (area meglio identificata nell'allegata planimetria), al di fuori delle zone portuali, per i seguenti periodi:-----

dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-----

dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-

dal 01/01/2010 al 31/12/2018 (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2018**.-----

Art. 2 - Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in € 81,95 e ricondotto ad € **300,00** ai sensi dell'art.15, comma 2 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i., e' stato interamente versato

dal concessionario in data 18.01.2011;-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria comunale" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 - Ai sensi della deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 - L'area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal concessionario.-----

Art. 5 - Il concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----


Art. 7 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese dei concessionari.-----

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Art. 9 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il

16/06/2020 / 16/06/2020



concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario.-----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del concessionari. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 13 - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

Art. 15 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-

sione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.208 n.2 ed al Regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese vigente.

LESA li, 21 NOV 2011

Il Responsabile
dell'Ufficio Associato
Geom. MELONE Renato

Il sottoscritto Marangio Vincenzo (c.f.: MRN VCN 42H20 C448D), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni

per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....n,.....


Marcus P. Puccini

110.
28
VCC VIETU

PROVVISORIA

Particella: 52

E=200



N=1000